

STUDIO LEGALE CAROLI-CASAVOLA
Penale – Civile – Amministrativo – Commerciale Internazionale
Piazza Roma 11 – 74015 Martina Franca (Ta) – Tel. 080 4805459 – Fax 080
4801577

Avv. Francesco **Caroli-Casavola**
Patrocinante in Cassazione

Avv. Gaetano **Caroli – Casavola**

Avv. Caterina **Argese**

Avv. M. Loredana **Russano**

Avv. Alessandro **Montanaro**

Avv. Anna Francesca **Chimienti**

Avv. Maira **Palombella**

Avv. Martina **Olivieri**

Avv. Benedetta **Marangi**

Avv. Donatella **Tamburrano**

Avv. Alfredo **Punzi**

Avv. Arianna **Caliandro**

Dr.ssa Valeria **Albanese**

Dr. Andrea **Colucci**

Dr.ssa Francesca **Russo**

Dr. Gaetano G. **Caroli – Casavola**

Grosseto li 06.07.2017

Raccomandata a.r.

Preg.mo Sindaco di Grosseto

Dr. Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Piazza Duomo 1

58100 - Grosseto

raccomandata anticipata a ½ email

al seguente indirizzo antonfrancesco.vivarellicolonna@comune.grosseto.it

Raccomandata a.r.

Preg.mo Assessore alle Aree P.e.e.p.

Avv. Fabrizio Rossi

Piazza Duomo 1

58100 - Grosseto

raccomandata anticipata a ½ email

al seguente indirizzo fabrizio.rossi@comune.grosseto.it

Anticipata anche a ½ pec al seguente indirizzo comune.grosseto@postacort.toscana.it

Oggetto: istanza ai sensi della L. 241/90 – risoluzione Convenzione – provvedimento di rigetto.

Facendo seguito all'istanza del 15.07.2016, alla successiva del 03.10.2016, all'incontro tenutosi presso il Comune di Grosseto nella giornata del 22 dicembre 2016, all'integrazione del 02.01.2017, nonché al sollecito del 23.02.2017 e da ultimo all'istanza del 15.05.2017 e alla mia mail del 09.06.17, così come a tutti gli atti giudiziari, preciso quanto in appresso.

In data 26.06.2017 è pervenuto al sottoscritto difensore un provvedimento, a chiusura della vicenda in oggetto indicata, che lascia notevolmente perplessi.

Invero, con una lettura distorta delle vicende processuali, tale missiva conferma l'operato illegittimo di tutte le precedenti Amministrazioni che sembrava essere stato smentito nei mesi scorsi.

Come ben sapete, finalmente è stato certificato e riconosciuto che il prezzo dell'immobile acquistato dal Falzea, e per cui ha vissuto oltre vent'anni di calvario, era già stato attestato nel lontano 1994 in £. 124.693.510 in un Quadro Tecnico Economico Validato il 28.07.94 dall'allora Ministero dei Lavori Pubblici.

Ci si chiede: se il Comune di Grosseto aveva operato così bene, come affermato nella predetta missiva, come mai erano state emesse sette diverse certificazioni a posteriori attestanti prezzi maggiori di acquisto nonostante già nel 1994 fosse stato attestato il prezzo definitivo ed immodificabile?

L'Amministrazione Vivarelli Colonna ha attestato che tali certificazioni erano illegittime, atteso che v'era un prezzo - ripetesì - validato dal Ministero dei Lavori Pubblici. Anche per tali certificazioni c'è un procedimento pendente, e pur tuttavia non v'è stata alcuna remora nel prendere un provvedimento di certificazione senza attendere la relativa sentenza.

La chiusura totale del Comune di Grosseto nei confronti della richiesta di risoluzione della Convenzione risulta, pertanto, a questo punto assai singolare.

Tralasciando l'asserzione del dirigente secondo la quale il sottoscritto difensore avrebbe "insistito in affermazioni non veritiere", sulla quale non si vuole nemmeno controdedurre (sono i documenti che parlano di cui alleghiamo copia della richiesta di archiviazione del 04.09.07 del pubblico ministero Massimiliano Rossi), non si comprende il motivo per il quale non è stato dato alcun esito alla richiesta di incontro del 09.06 u.s.

Ed infatti, così come il 22.12.2016 nel corso dell'incontro si è riusciti a chiarire, dopo numerosi anni, quanto accaduto con le certificazioni, indipendentemente dai procedimenti giudiziari in corso, sarebbe stato auspicabile consentire al sottoscritto difensore ed al Falzea rappresentare le possibili strade per una risoluzione di una vicenda costellata da una miriade di illegittimità.

Pertanto, si chiede che il Comune di Grosseto riveda la propria posizione e fissi, al più presto possibile, un incontro al fine di consentire al sig. Falzea di esporre le possibili strade di risoluzione della più volte menzionata Convenzione.

In questo modo si potrebbe ripristinare la legalità in una vicenda nella quale, come dimostrato per le certificazioni, di legale ad oggi non c'era stato alcunché.


Resto in attesa di un cortese e sollecito riscontro.

Cordiali saluti.

Falzea Bruno



Avv. Caterina Argese



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il tribunale di GROSSETO

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
- artt. 408/411 c.p.p., 125 e 126 D.Lv. 271/89 -

Al giudice per le indagini preliminari
presso il tribunale di Grosseto

Il pubblico ministero dott. Massimiliano Rossi,

visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, iscritto nel registro delle notizie di reato nei confronti di: GINANNESCHI CINZIA
per il reato di cui agli artt. 323 - 328 cp

Si rileva che non emergono fatti di rilevanza penale concretamente perseguibili.
In particolare si evidenzia quanto segue:

- a) un primo profilo di cui l'esponente si duole è la mancata attivazione del potere - dovere, da parte dell'autorità amministrativa, di porre in essere il previsto procedimento amministrativo per la risoluzione della convenzione stipulata in data 6 settembre 1991 con conseguente estinzione del diritto di superficie concesso alla ditta Biemme Costruzioni s.n.c. a seguito del grave inadempimento posto in essere dalla predetta con il mancato rispetto di quanto disposto dall'art. 8 della convenzione con riferimento alla mancata attivazione della fideiussione a garanzia delle somme versate a titolo di acconto e di caparra. In proposito va rilevato come la condotta posta in essere dalla ditta Biemme Costruzioni s.n.c. va sicuramente considerato grave inadempimento della convenzione con conseguente obbligo per il comune di Grosseto di attivarsi, appunto per assicurare comunque il perseguimento delle finalità pubbliche sottese all'operazione de qua, per la risoluzione della convenzione. In proposito infatti va rilevato come la gravità della condotta in questione emerge di per sé come dato obiettivo e ciò a prescindere dalla condotta della persona offesa che comunque ha provveduto ad erogare somme in acconto pur in mancanza di una fideiussione che la garantisse dal rischio eventuali insolvenze del concessionario (poi puntualmente verificatesi). Peraltro tale condotta, con conseguente immediato obbligo per il comune (nella persona dell'indagata quale funzionario responsabile per la trattazione dei procedimenti in materia di gestione delle aree PEEP) di attivarsi nel senso della risoluzione della convenzione, è stata posta in essere dalla ditta Biemme sin dal 1991 con conseguente richiesta al comune, quanto meno dal 31.10.2001 (vd. documento n. 5 pag. 144 incarto processuale), di procedere in tal senso. Ne discende quindi che, a prescindere da ogni considerazione in relazione alla sussistenza del richiesto elemento soggettivo (dolo specifico) per l'integrazione della fattispecie de qua, che il reato in questione sarebbe da intendersi comunque prescritto (termine ordinario, sulla base della previgente disciplina in quanto più favorevole, anni 5).

- 6
- b) ulteriore profilo di interesse investigativo è sicuramente costituito dalla condotta dell'indagata che, pur in presenza del fallimento della società Biemme s.n.c. intervenuto nel dicembre 2002, comunque non provvedeva nel senso di attivare la procedura per la risoluzione della convenzione malgrado che, ai sensi dell'art. 12 n. 5 della stessa, tale rimedio fosse espressamente previsto nel caso in cui " ... il concessionario venga dichiarato fallito prima della integrale realizzazione dell'iniziativa ... ". Ora è evidente, per la formulazione letterale della disposizione (che appunto parla di " integrale realizzazione dell'iniziativa "), per l'impianto sistematico delle norme (vd. art. 8 che prevede l'estinzione della fideiussione soltanto con la stipula del contratto definitivo) nonché per gli interessi pubblicistici sottesi alla stipula della convenzione (è evidente che interesse del comune non può essere altro che quello di vedere gli alloggi assegnati a persone in possesso dei requisiti per la concessione di alloggi PEEP e che solo con la stipula in favore di tali soggetti, e non certo soltanto con la materiale realizzazione delle opere edili, può considerarsi effettivamente realizzata l'iniziativa), non può ritenersi che il comune avrebbe dovuto attivarsi nel senso di risolvere la convenzione. Peraltro, con riferimento a tale condotta omissiva del comune di Grosseto (eventualmente valutabile in sede civile), non vi sono elementi concreti poter ritenere che tale violazione della norma regolamentare costituita dalla convenzione (attuativa del piano regolatore generale del comune) sia stata posta in essere al fine specifico di danneggiare la persona offesa o comunque per favorire una delle parti coinvolte nella vicenda. Ne discende l'irrelevanza penale del comportamento tenuto dall'indagata.
 - c) relativamente al mancato riscontro all'istanza presentata dall'indagato in data 18.12.2003 va rilevato come la stessa difetti dei requisiti previsti dalla norma per far scattare la sanzione penale di cui al comma 2 dell'art. 328 cp non presentandosi la stessa, né formalmente né sostanzialmente, quale atto di diffida nei confronti dell'autorità amministrativa (vd. Cass. n. 10002/00).
 - d) relativamente invece all'atto di diffida presentato dall'indagato in data 12.11.2004 va rilevato come allo stesso, pur in mancanza di un formale atto di rigetto, sia stato comunque dato riscontro come è evincibile dalla nota trasmessa dal legale incaricato dal comune di Grosseto (avv. Gulina) all'indagata recante data 25.11.2004 in cui si dà atto dell'attività comunque compiuta per la ricerca di una soluzione alla vicenda (vd. pag 40 documentazione acquisita presso il comune di Grosseto). Anche in questo caso quindi può concludersi nel senso che non vi sia stata lesione dell'interesse protetto dalla normativa in questione.

Visti gli artt. 408/411 c.p.p., 125 D.Lv. 271/89

CHIEDE

che il giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio ufficio.

Si avvisa la persona offesa che nel termine di giorni 10 dalla notificazione del presente atto può prendere visione degli atti del fascicolo delle indagini preliminari e presentare eventuale opposizione ai sensi degli artt. 408 e segg. cpp.

Grosseto, 4 settembre 2007

**E' COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE**

IL PUBBLICO MINISTERO

Grosseto

29.9.07

(dott. Massimiliano Rossi)



CANCELLIERE B3S
Cristina Caselli

N. Raccomandata

14591135977-6



Posteitaliane

EP1816/EP1825 - Mod. 22 R - MOD. 04000B (ex8150E) - St. [1] Ed. 09

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	EGR. SINDACO A. VIVARELLI COLONNA	
	VIA / PIAZZA	DUOMO	N° CIV. 1
	C.A.P.	59100 GROSSETO	PROV. GR
MITTENTE	MITTENTE	AVV. CATERINA ARGESE	
	VIA / PIAZZA	ROMA	N° CIV. 11
	C.A.P.	04015 MARTINA FRANCA	PROV. TA

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata	<input type="checkbox"/> Via aerea	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.
	<input type="checkbox"/> Assegno € _____	(in cifre)


Fraz. 30001 Sez. 10 Operaz. 124
Causale: R 06/07/2017 18:10
Peso gr.: 24 Tariffa € 7.40 Affr. € 7.40
Serv. Agg.: AR

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

Avviso di ricevimento

Raccomandata Pacco
 Assicurata Euro _____



Data di spedizione 06-07-2017 Dall'ufficio postale di GROSSETO CENTRO

Destinatario EGR. SINDACO A.⁵⁶⁰ VIVARELLI COLONNA
PIAZZA DUOMO N° 1
C.A.P. 58100 Località GROSSETO



11 LUG 2017



Firma per esteso del ricevente _____ Data _____ Firma dell'incaricato alla distribuzione _____ Bollo dell'ufficio di distribuzione _____

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.08:

- Invii multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata

Posteitaliane



Avviso di ricevimento

EP2159/EP2160 - Mod. 23 VP - MOD. 01304A - St. (3) Ed. 08/11

Da restituire a

FALZEA BRUNO
VIA A. W. MOZART N° 23
58100 GROSSETO

